



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR - IMPIANTI FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – CONFERENZA DI SERVIZI

T.A.R. Palermo, Sez. V 26 agosto 2024, n. 2474 – impianti FER - parere negativo della Soprintendenza nell'ambito del PAUR – insussistenza di un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti da FER nella fascia di rispetto dei 500 metri dal limite di aree vincolate – la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l'automatica qualificazione dell'area prescelta quale non idonea – riserva di procedimento – inesistenza di un potere di veto della Soprintendenza

La vicenda riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi in un Comune siciliano per cui era stata avviata la conferenza di servizi PAUR ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006. Segnatamente, conclusa la prima fase della conferenza di servizi, consistente nella fase di acquisizione dei pareri endoprocedimentali, ai fini della VIA la pratica era trasmessa al CTS che rilasciava parere favorevole alla compatibilità ambientale (comprensivo di positiva valutazione VINCA) subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, tra le quali quelle recate nel parere reso dalla Soprintendenza; seguiva quindi l'adozione del "Decreto VIA" recante "giudizio positivo di compatibilità ambientale", condizionato all'ottemperanza di specifiche prescrizioni. Veniva quindi convocata la successiva fase della CdS per acquisire i titoli abilitativi necessari all'emanazione del PAUR; nell'ambito di tale seduta, la Soprintendenza rendeva a verbale un ulteriore parere con cui poneva come ulteriore condizione quella di non occupare con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere la fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dell'area tutelata di Castelluccio ex art. 136 D.lgs. 42/2004, imponendo altresì interventi di mitigazione, invocando l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021. La ditta impugnava il parere della Soprintendenza avanti al TAR Palermo.

Con la sentenza in commento il TAR, accogliendo il ricorso, nega la sussistenza di un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti FER nel contesto della fascia di rispetto dei 500 metri dal limite di zone sottoposte a vincolo paesaggistico e chiarisce che l'art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021 definisce le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", disciplinate invece dal successivo comma 7. Nella fattispecie, la Soprintendenza ha fondato il proprio parere negativo sull'errato rilievo che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non rientri in gran parte tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, in quanto ricompresa nella fascia di rispetto. Ma così facendo, ha operato una lettura non appropriata della disposizione.

La mancata inclusione tra le aree idonee non implica l'automatica qualificazione dell'area di sedime dell'impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all'installazione dell'impianto FER, coerentemente con la riserva di procedimento amministrativo esistente: solo il procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, prediligendo la decisione migliore in concreto, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti seppur nel rispetto del principio eurounitario della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.

La sentenza, nel richiamare la giurisprudenza in materia, ricorda che sussiste un *favor* per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel diritto euro-unitario e nazionale, mentre appare inesistente una primazia dell'interesse a protezione degli interessi paesaggistici (Consiglio di Stato sez. IV 29/12/2023 n. 11320), laddove il procedimento unico è l'unica sede in cui "può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione" (così la sentenza della Corte n. 221 del 2022 che richiama le sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021). In tale contesto, l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento è soggetto alle specifica regolamentazione dei lavori della Conferenza di servizi, e costituisce non già l'espressione di un potere di veto, bensì un "dissenso" qualificato che in base alla disciplina

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

degli articoli 14 - ter e 14 - quinquies della L. n. 241 del 1990, forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione finale. Sarà quest'ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili..

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202400162&nomeFile=202402474_01.html&subDir=Provvedimenti